

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
PER LA MANUTENZIONE DELLE
ATTREZZATURE E MACCHINE OPERATRICI
DI PROPRIETA' REGIONALE, NELL'AMBITO
DELLA COLONNA MOBILE**

CIG 81153105AA

Indice

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto	3
Art. 2 – Condizioni del servizio	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore	3
Art. 4 – Documenti che fanno parte del contratto	4
Art. 5 – Durata del contratto	4
Art. 6 – Importo del contratto	4
Art. 7– Caratteristiche e requisiti del servizio.....	5
Art. 8 – Verifica di conformità in corso di esecuzione e definitiva	12
Art. 9 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	12
Art. 10 – Controlli sull'esecuzione del contratto	13
Art. 11– Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	14
Art. 12 – Subappalto	14
Art. 13 – Tutela dei lavoratori.....	15
Art. 14 – Sicurezza.....	15
Art. 15 – Proprietà dei prodotti	16
Art. 16 – Trattamento dei dati personali	16
Art. 17 – Garanzia definitiva.....	17
Art. 18 – Obblighi assicurativi.....	18
Art. 19 – Penali	18
Art. 20 – Risoluzione del contratto	19
Art. 21 – Recesso	19
Art. 22 – Definizione delle controversie	19
Art. 23 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	19
Art. 24 – Spese contrattuali.....	19
Art. 25 – Norma di chiusura.....	20

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e macchine operatrici di proprietà regionale, facenti parte della Colonna Mobile regionale di Protezione Civile.
2. Il servizio previsto ha l'obiettivo di assicurare la manutenzione periodica programmata degli equipaggiamenti, e l'eventuale manutenzione straordinaria che si rendesse necessaria sugli stessi, al fine di assicurarne la piena efficienza operativa.
3. La Ditta aggiudicataria sarà l'unica responsabile dell'osservanza delle Norme vigenti durante la prestazione del servizio, nonché di ogni onere derivante dalla garanzia e dagli obblighi assunti in merito all'assistenza ed alla reperibilità dei ricambi. La Ditta aggiudicataria dovrà rispondere alle specifiche norme vigenti in materia per l'esecuzione, a regola d'arte, di tutte le lavorazioni previste dai programmi di manutenzione periodica delle attrezzature.

Art. 2 – Condizioni del servizio

1. L'attività manutentiva ordinaria dovrà essere espletata sia presso le sedi logistiche regionali che presso le altre sedi in uso da parte del Coordinamento regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte (a seconda della temporanea localizzazione delle singole attrezzature), come da elenco seguente:
 - Presidio regionale di Druento (TO) - via Meucci n. 5 - Druento (TO)
 - Presidio regionale di S. Michele (AL) - via Remotti n. 67 - Fraz. S. Michele (AL)
 - Presidio regionale di Vercelli - via Borasio n. 6 - Vercelli
 - Presidio regionale di Fossano (CN) - via Granatieri di Sardegna n. 1 - Fossano (CN)
 - Presidio regionale di Verbania - via dell'Industria n. 19/b – Verbania
 - Sede Coordinamento Prov.le Volontariato P.C. Novara, Via Repubblica n. 37 – Gattico (NO)
 - Sede Coordinamento Prov.le Volontariato P.C. Biella, Via Gersen n. 11 – Biella
 - Sede Coordinamento Prov.le Volontariato P.C. Asti, C.so Palestro n. 24 – Asti.

dotate di appropriate aree esterne per l'esecuzione delle attività previste.

2. Gli interventi di manutenzione straordinaria, qualora necessari, potranno essere eseguiti non necessariamente presso le sedi logistiche regionali, ma anche presso sedi indicate dalla Ditta aggiudicataria (purchè nel territorio regionale del Piemonte), con modalità di trasporto delle attrezzature a cura del Settore.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato,

e alle clausole negoziali essenziali riportate nelle Condizioni generali di contratto del MePA del Bando di riferimento.

2. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.
3. La partecipazione alla procedura e la sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.

Art. 4 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il capitolato speciale d'appalto;
 - a.2) l'offerta tecnica dell'Appaltatore
 - a.2) l'offerta economica dell'Appaltatore.
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 5 – Durata del contratto

1. Il contratto avrà durata di **anni 1 (uno)** dalla data di stipula del contratto sulla piattaforma MePA, e **comunque fino ad esaurimento dell'importo di contratto**.
2. L'attivazione del servizio dovrà avvenire al più tardi entro i **15 giorni naturali e consecutivi** successivi alla data di stipula del contratto sulla piattaforma MePA.
3. Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
4. Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà richiedere una proroga, di durata limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni per la Stazione Appaltante.

Art. 6 – Importo del contratto

1. L'importo presunto del contratto è pari ad € 100.000,00 IVA esclusa, oltre ad € 1.015,00 IVA esclusa quali costi per la riduzione dei rischi da interferenza (non soggetti a ribasso).
2. La fornitura del servizio oggetto del presente capitolato viene affidata con la formula del "contratto aperto", e pertanto l'indicazione dell'importo contrattuale è puramente indicativo poiché non implica la definizione a priori del quantum della prestazione, che sarà invece determinata in base al numero ed all'importo degli interventi effettuati nell'arco di tempo determinato, in rapporto alle concrete esigenze o necessità del committente nel periodo di vigenza contrattuale.
3. La procedura di acquisizione in economia per l'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato avrà luogo mediante procedura negoziata, con criterio di aggiudicazione specificato agli artt. 7.10) e 7.11).

Art. 7– Caratteristiche e requisiti del servizio

7.1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria previsto, che ha l'obiettivo di assicurare la manutenzione periodica programmata degli equipaggiamenti e l'eventuale manutenzione straordinaria che si rendesse necessaria sugli stessi al fine di assicurare un livello di affidabilità accettabile da parte del Settore, ha per oggetto le seguenti attrezzature e macchine operatrici di proprietà regionale:

Apparecchiature di sollevamento

- | | |
|-------|---|
| 7.1.1 | n. 5 gru di sollevamento su autocarro (portata max 3-22 t) |
| 7.1.2 | n. 8 carrelli elevatori elettrici/diesel (portata max 1,5-13 t) |
| 7.1.3 | n. 2 sollevatori telescopici (portata max 10-16 t) |

Macchine movimento terra

- | | |
|-------|-------------------------|
| 7.1.4 | n. 3 minipale cingolate |
| 7.1.5 | n. 2 miniescavatori |

Attrezzature di pompaggio

- | | |
|-------|--|
| 7.1.6 | n. 28 motopompe autoadescanti carrellate |
| 7.1.7 | n. 10 motopompe a membrana |
| 7.1.8 | n. 9 motopompe galleggianti |

Gruppi elettrogeni e torri faro

- | | |
|--------|---|
| 7.1.9 | n. 24 gruppi elettrogeni di bassa potenza (2-4,5 kW) |
| 7.1.10 | n. 18 gruppi elettrogeni/torri faro di potenza medio-bassa (11-20 kW) |
| 7.1.11 | n. 10 gruppi elettrogeni di media potenza (40-100 kW) |
| 7.1.12 | n. 2 gruppi elettrogeni di elevata potenza (640 kW) |

Potabilizzatori

- | | |
|--------|---|
| 7.1.13 | n. 2 potabilizzatori mobili (2 m ³ /h) |
|--------|---|

- 7.1.14 n. 1 potabilizzatore mobile con impianto osmosi inversa (5 m³/h)
- Insacchettatrici
- 7.1.15 n. 12 insacchettatrici ad azionamento idraulico a 4 bocche
- Moduli antincendio
- 7.1.16 n. 8 gruppi serbatoio antincendio (capacità 1600-5000 l)

Si precisa che gli equipaggiamenti oggetto del presente contratto di manutenzione sono stati sottoposti, dalla loro acquisizione, ad una regolare manutenzione periodica, in conformità a quanto indicato dalle relative case costruttrici.

L'elenco degli equipaggiamenti oggetto di contratto è sottoposto ad aggiornamento annuale, in relazione alle eventuali acquisizioni o alienazioni intervenute.

7.2 SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO

I servizi oggetto di appalto si intendono riferiti alla lista di attrezzature e macchine operatrici indicate al par. 7.1), soggetta ad aggiornamento annuale.

L'appalto consiste nei seguenti servizi:

- servizio di manutenzione ordinaria
- servizio di manutenzione straordinaria

7.2.1 Servizio di manutenzione ordinaria

Il servizio di manutenzione ordinaria è inteso come il complesso delle operazioni necessarie a garantire la piena funzionalità della attrezzature e macchine operatrici incluse nella lista di cui al par. 7.1), secondo il programma di attività e la relativa cadenza temporale indicate nel *Piano di manutenzione* (di cui all'ALLEGATO 1.1) a disposizione per ogni risorsa soggetta a manutenzione, predisposto a cura del Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi in conformità con quanto indicato sui manuali di uso e manutenzione delle singole risorse.

La Ditta aggiudicataria dovrà redigere una Scheda di manutenzione relativa ad ogni risorsa soggetta a manutenzione, che dovrà riportare il codice (regionale) dell'attrezzatura, la data di esecuzione dei controlli, la tipologia dei controlli effettuati ed i relativi esiti, le eventuali necessità di manutenzione straordinaria.

Le schede dovranno essere redatte, compilate ed aggiornate all'interno di un documento condiviso, in formato word/excel/access o similari, inserito all'interno di area web riservata ed accessibile da qualunque postazione internet mediante credenziali di accesso personali (ad esempio mediante account Google/Dropbox o strumento equivalente).

La cadenza dei controlli sarà variabile tra trimestrale ed annuale, in rapporto alla tipologia di attrezzatura soggetta a manutenzione. La Ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare al Settore, con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi, la data prevista per l'esecuzione degli interventi indicati sul *Piano di manutenzione* delle attrezzature/macchine operatrici.

Le attività manutentive dovranno essere eseguite da personale specializzato, adeguatamente formato ed equipaggiato con i necessari dispositivi di protezione individuale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi ha provveduto alla redazione del Documento unico per la valutazione dei rischi interferenti (DUVRI), relativo alle sedi logistiche regionali indicate all'art. 2 comma 1, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 (vedasi ALLEGATO 1.2) Analogamente, il Coordinamento regionale del Volontariato di P.C. del Piemonte ha provveduto alla redazione dei DUVRI relativi alle rispettive sedi logistiche considerabili luoghi di lavoro, ai sensi D.M. 13.04.2011 (vedasi ALLEGATO 1.3).

7.2.2 Servizio di manutenzione straordinaria

Il servizio di manutenzione straordinaria è inteso come il complesso degli interventi, relativi alle componenti meccaniche, elettriche/elettroniche, carrozzeria e pneumatici, eventualmente necessari per il mantenimento degli equipaggiamenti in condizioni di perfetta efficienza.

I servizi di manutenzione straordinaria, il cui importo complessivo (manodopera + ricambi) sia superiore ad € 1.000,00 o.f.e., dovranno essere eseguiti previa autorizzazione da parte del Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi, per cui la Ditta aggiudicataria procederà all'esecuzione degli interventi solo a seguito della suddetta autorizzazione.

I preventivi dovranno includere i costi dei ricambi, con evidenziazione dei costi di listino e dei costi ribassati secondo il ribasso indicato nell'offerta economica, ed i costi della manodopera, secondo il costo orario della manodopera indicato nell'offerta economica.

Le segnalazioni relative alle eventuali necessità di manutenzione straordinaria dei veicoli dovranno essere annotate sulle relative schede di manutenzione (di cui al par. 7.2.1), e dovranno essere comunicate al Settore, unitamente ad un preventivo di spesa e alle tempistiche di intervento, via posta elettronica (protciv@regione.piemonte.it).

Nel caso in cui si verifichi la necessità di un intervento di manutenzione straordinaria conseguente ad un sinistro, per il quale nella valutazione del danno ci sia il coinvolgimento di una compagnia assicuratrice, la prestazione stessa potrà essere considerata extra contrattuale, per cui l'Ente non è vincolato in via esclusiva con la Ditta aggiudicataria e potrà liberamente rivolgersi presso un'altra officina/carrozzeria.

7.3 RICAMBI

Le parti di ricambio dovranno essere nuove, originali o di qualità equivalente al ricambio originale del fornitore/produttore. I ricambi originali dovranno pervenire dal circuito ufficiale di commercializzazione della ditta produttrice, mentre per ricambi di qualità equivalente agli originali si intendono quelli non aventi lo stesso marchio commerciale del fornitore, ma aventi le stesse caratteristiche merceologiche e tecnologiche di quelli montati dalle case costruttrici delle attrezzature o macchine operatrici in riparazione.

La ditta affidataria dovrà assicurare il pieno rispetto delle norme riguardanti lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso dell'attività di manutenzione e riparazione sui veicoli oggetto del presente affidamento, nel rispetto della normativa vigente. Lo smaltimento degli olii esausti, dei pezzi sostituiti in ferroso e non, delle batterie esauste, dei rifiuti speciali e di tutto il materiale potenzialmente inquinante dovrà essere effettuato a norma del Codice dell'Ambiente (Decreto legislativo 3 aprile del 2006 n. 152 e s.m.i.).

7.4 PNEUMATICI

Gli pneumatici eventualmente da sostituire sui veicoli, di tipologia sia “estivo” che “invernale M+S”, dovranno essere nuovi ed originali del fornitore/produttore. E' consentita, comunque, la variazione della marca montata sul veicolo, purché gli pneumatici siano idonei ad essere montati sul veicolo.

Sarà cura della Ditta aggiudicataria comunicare, nel caso di fornitura di ogni nuovo pneumatico, il numero “DOT” dello stesso, dal quale è desumibile la relativa data di fabbricazione.

7.5 VERIFICHE PERIODICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, anche avvalendosi di agenzie di consulenza all'uopo autorizzate, all'effettuazione delle verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento indicati all'art. 7.1), ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 71 comma 11 come modificato dalla Legge 98/2013.

Le verifiche periodiche, che consistono in attività tecniche specialistiche di prevenzione, tendenti ad accertare lo stato di manutenzione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine e l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo, dovranno essere effettuate secondo la cadenza temporale prevista all'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008.

Gli oneri necessari per l'effettuazione delle suddette verifiche, conformi ai tariffari vigenti approvati a livello regionale, verranno interamente rimborsati all'interno del presente contratto.

7.6 NORME DI LAVORAZIONE E INADEMPIMENTI

Ogni intervento (ordinario o straordinario) dovrà essere effettuato a regola d'arte. A tal fine la Ditta aggiudicataria si impegna ad attenersi alle norme contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature.

Ogni prestazione potrà essere controllata ed eventualmente sottoposta a collaudo.

La Ditta aggiudicataria è tenuta, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi manutentivi o di riparazione, in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del Settore Protezione Civile della Regione Piemonte.

Qualora la Ditta aggiudicataria non provvedesse alla reiterazione degli interventi ove richiesto, il Settore Protezione Civile della Regione Piemonte potrà far eseguire le manutenzioni/riparazioni da officina di propria scelta, addebitando i costi sostenuti sui crediti dell'appaltatore o sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

7.7 TEMPISTICHE DI INTERVENTO E PENALI

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere effettuati secondo la cadenza temporale indicata nel *Piano di manutenzione* (di cui all'ALLEGATO 1), secondo le modalità indicate all'art. 7.2.1).

Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere programmati e preventivati entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla segnalazione, e comunque effettuati entro le tempistiche di intervento inserite nei preventivi ed autorizzate dal Settore.

In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale, nei termini e con le modalità descritte all'art. 19).

7.8 REFERENTI GESTIONE CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria dovrà nominare un Referente tecnico (e relativo sostituto), contattabile telefonicamente in orario ufficio almeno 9:00 – 17:00, per la gestione del presente contratto di manutenzione, che dovrà provvedere ai seguenti compiti:

- coordinamento generale delle attività manutentive ordinarie, in relazione alla tipologia di attività e relativa cadenza temporale;
- coordinamento delle eventuali attività manutentive straordinarie, previa accettazione da parte del Settore;
- cura degli aspetti relativi alla compilazione ed aggiornamento delle schede di manutenzione delle attrezzature/macchine operatrici;
- tenuta dei rapporti con i referenti regionali del Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi.

Tale figura dovrà essere affiancata da un Referente amministrativo (e relativo sostituto), contattabile telefonicamente in orario ufficio almeno 9:00 – 17:00, che dovrà provvedere ai seguenti compiti:

- cura degli aspetti relativi alla rendicontazione periodica delle attività svolte in relazione agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
- tenuta dei rapporti con i referenti regionali del Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi

Come già precedentemente accennato, il Settore avrà cura di comunicare, contestualmente all'affidamento del presente servizio, la lista delle attrezzature/materiali inizialmente inserite nel presente contratto di manutenzione.

7.9 REQUISITI DITTE PARTECIPANTI

Le Ditte partecipanti sono tenute a produrre **un'autocertificazione**, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le seguenti condizioni:

- 7.9.1 Possesso di Certificazione di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, rilasciata da soggetto accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità.

- 7.9.2 Iscrizione alla C.C.I.A.A. almeno per le seguenti attività esercitate: meccanica, elettrauto, carrozzeria, gommista.
- 7.9.3 Disponibilità di un'ideale area (nel territorio regionale del Piemonte) in utilizzo da parte della Ditta aggiudicataria, da destinare alle attività di collaudo e prova delle macchine operatrici ed attrezzature dotate di carrello trainabile, in relazione alle eventuali esigenze di manutenzione straordinaria.
- 7.9.4 Disponibilità di officina meccanica attrezzata (nel territorio regionale del Piemonte), dotata di gru a ponte scorrevole di portata minima 10 t, per le riparazioni e revisioni delle macchine ed equipaggiamenti, in relazione alle eventuali esigenze di manutenzione straordinaria.
- 7.9.5 Disponibilità di laboratorio (nel territorio regionale del Piemonte) per le riparazioni e revisioni di apparecchiature ad azionamento idraulico/pneumatico, in relazione alle eventuali esigenze di manutenzione straordinaria.
- 7.9.6 Disponibilità di laboratorio (nel territorio regionale del Piemonte) per le riparazioni e revisioni degli apparati elettronici a corredo delle attrezzature, in relazione alle eventuali esigenze di manutenzione straordinaria.
- 7.9.7 Disponibilità di accesso presso bacino idrico di prova ovvero disponibilità di vasca di capacità minima pari a 30.000 litri (nel territorio regionale del Piemonte), per le eventuali esigenze di manutenzione straordinaria e verifica delle prestazioni delle attrezzature di pompaggio.

7.10 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di acquisizione in economia per l'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato avrà luogo mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, c.2 lett.b) del Codice, previo esperimento di gara informale ed assumendo quale criterio di individuazione della migliore offerta il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi art. 95 del Codice), secondo le modalità indicate all'art. 7.11).

7.11 MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Le modalità di valutazione delle offerte, secondo il criterio indicato all'art. 7.10), prevedono la valutazione di un'offerta tecnica e di un'offerta economica, mediante l'attribuzione di punteggi secondo la seguente suddivisione:

- offerta tecnica: max 70 punti
- offerta economica: max 30 punti

Di seguito si descrivono in dettaglio le modalità di valutazione delle offerte.

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA (totale max 70 punti)

Valutazione requisiti attività di cui alle voci di seguito specificate, sulla base dei criteri indicati:

A. Voce relativa all'art. 7.9.2) del CSA.

Requisito soggetto a valutazione tecnica:

- *Iscrizioni alla C.C.I.A.A. aggiuntive rispetto a quelle richieste, ritenute vantaggiose dalla Commissione di valutazione per l'esecuzione degli eventuali interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria*

Il punteggio da attribuire all'offerta n-esima viene, quindi, calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio offerta n-esima} = 35 \cdot (\text{N}^\circ \text{ elementi migliorativi offerta n-esima}) / (\text{N}^\circ \text{ elementi migliorativi offerta migliore})$$

Punteggio parziale assegnabile: da 0 a 35

B. Voci relative agli artt. 7.9.3), 7.9.4), 7.9.5), 7.9.6) e 7.9.7) del CSA.

Requisito soggetto a valutazione tecnica:

- *Disponibilità aggiuntive rispetto a quelle richieste, ritenute vantaggiose dalla Commissione di valutazione, per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria*

Il punteggio da attribuire all'offerta n-esima viene, quindi, calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio offerta n-esima} = 35 \cdot (\text{N}^\circ \text{ elementi migliorativi offerta n-esima}) / (\text{N}^\circ \text{ elementi migliorativi offerta migliore})$$

Punteggio parziale assegnabile: da 0 a 35

VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA (totale max 30 punti)

La ditta offerente dovrà proporre due distinti ribassi in percentuale: il primo sul PREZZO DEI RICAMBI contenuti nei listini delle case costruttrici delle attrezzature/macchine operatrici e, per i ricambi non originali ma di qualità equivalente, sull'elenco prezzi dei produttori, a cui viene assegnato un peso del 70% (in ragione della percentuale di spesa presunta e non vincolante relativa ai pezzi di ricambio) e il secondo sul COSTO ORARIO DELLA MANODOPERA a base di gara dell'importo di € 45,00, al lordo delle spese generali e degli utili d'impresa, a cui viene assegnato un peso del 30% (in ragione della percentuale di spesa presunta e non vincolante relativa al costo della manodopera).

Si evidenzia che gli importi relativi alle verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento, essendo soggetti a tariffe imposte a livello nazionale/regionale, saranno integralmente rimborsati alla ditta, pertanto non sono soggetti ad applicazione del ribasso di gara.

Si evidenzia anche che, in relazione al costo della manodopera che verrà offerto, lo stesso dovrà essere coerente con i valori indicati nelle tabelle del Decreto direttoriale n. 91 del 27/11/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

E' a carico della Ditta aggiudicataria la fornitura dei listini prezzi aggiornati dei produttori, in caso contrario i ricambi utilizzati saranno contabilizzati con i prezzi risultanti dai listini a disposizione della Stazione Appaltante. La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre fornire i tempi di riferimento, nonché tutta la eventuale documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, necessaria a stabilire la correttezza e veridicità di prezzi e tempi delle lavorazioni previste. La Ditta non potrà per questo richiedere alcun compenso.

Per il calcolo del ribasso sull'importo a base di gara, sarà applicata la seguente formula:

$$(A1 * 0,7) + (A2 * 0,3) = V_n$$

dove :

A1 indica il ribasso espresso in valore percentuale sul prezzo dei ricambi

A2 indica il ribasso espresso in valore percentuale sul costo orario della manodopera

V_n indica il ribasso ponderato dell'offerta n-esima

Il punteggio da attribuire all'offerta n-esima viene, quindi, calcolato secondo la seguente formula:

Punteggio offerta n-esima = $30 * (\text{Ribasso ponderato offerta n-esima}) / (\text{Ribasso ponderato offerta migliore})$

Punteggio parziale assegnabile: da 0 a 30

La somma dei punteggi ottenuti dall'offerta economica e dall'offerta tecnica costituirà il punteggio totale complessivo, sulla base del quale sarà individuata l'offerta complessivamente migliore.

[Art. 8 – Verifica di conformità in corso di esecuzione e definitiva](#)

Ai sensi dell'art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, al fine di accertare la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato speciale d'appalto e nel contratto.

La verifica di conformità è effettuata dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC).

Il DEC effettua la verifica delle prestazioni in corso di esecuzione al fine di accertare che le relative prestazioni siano state effettuate, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati.

La verifica di conformità definitiva viene effettuata entro 30 giorni dal verbale di ultimazione delle prestazioni, salvo proroga in caso di necessità di svolgimento di ulteriori attività per la verifica, ed entro i successivi 10 giorni viene rilasciato il Certificato di verifica di conformità.

Art. 9 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore, nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192.
2. I pagamenti sono disposti previo accertamento della verifica di conformità della fornitura come da art.8 del CSA, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In ogni caso, il pagamento è subordinato alle verifiche previste dalla normativa vigente, fra cui l'acquisizione del Documento unico di regolarità Contributiva (DURC). In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo della fornitura eseguita e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale/collaudato.

Art. 10 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

[Art. 11– Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto](#)

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

[Art. 12 – Subappalto](#)

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei

suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

4. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
5. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

[Art. 13 – Tutela dei lavoratori](#)

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.

[Art. 14 – Sicurezza](#)

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni del presente CSA.

- 4 L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

[Art. 15 – Proprietà dei prodotti](#)

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art.11 della Legge 22 aprile 1941, n.633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e s.m.i., tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.
2. L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

[Art. 16 – Trattamento dei dati personali](#)

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi agli utenti della fornitura.
2. I dati personali da Lei forniti alla Regione Piemonte - Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".
3. I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali necessari per adempiere al contratto stesso. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla procedura in oggetto. I dati acquisiti a seguito della presente informativa relativa al procedimento di acquisizione in oggetto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
4. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
5. I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e individuati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
6. I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);

7. I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.
8. Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni;
9. In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:
 - a) i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara ed agli adempimenti connessi alla procedura in oggetto, alla stipulazione del contratto e alla esecuzione dell'appalto;
 - b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati mediante supporto cartaceo e magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
 - c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara.

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno dell'Amministrazione; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.; 4) l'Autorità nazionale anticorruzione ed altre Autorità nei confronti delle quali vi siano degli obblighi di comunicazione dei suddetti dati, compresi i dati giudiziari ai sensi di quanto

- d) previsto dal D.lgs 50/2016;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., cui si rinvia;
- f) i dati giudiziari ed eventuali dati sensibili saranno trattati in conformità al "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Regione, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 luglio 2016, n.9/R.

[Art. 17 – Garanzia definitiva](#)

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il

termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

Art. 18 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 19 – Penali

1. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dall'Amministrazione appaltante, a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Nella nota di contestazione, oltre all'invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali, sarà fissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Amministrazione, qualora non ritenute valide le giustificazioni addotte o in caso di mancata risposta, applicherà le penali previste.
2. L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dall'Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione di qualsiasi fattura emessa dalla Ditta aggiudicataria, tramite emissione di specifica reversale. In alternativa, l'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione presentata come garanzia fideiussoria senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario, ed in tal caso la Ditta aggiudicataria è obbligata al reintegro della cauzione nei 10 gg. successivi alla comunicazione.
3. L'Amministrazione appaltante si riserva, quindi, il diritto di applicazione delle seguenti penali:
 - € 20,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'emissione dei preventivi di spesa, posto che il ritardo non sia imputabile a cause di forza maggiore;

- € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria autorizzati, in relazione alle tempistiche indicate nei relativi preventivi di spesa;

4. Il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Ditta aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente, e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

[Art. 20 – Risoluzione del contratto](#)

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

[Art. 21 – Recesso](#)

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

[Art. 22 – Definizione delle controversie](#)

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Torino, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

[Art. 23 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari](#)

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.
2. Ai fini di cui alla L 136/2010 e s.m.i., l'operatore economico aggiudicatario dovrà compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art.3, comma 1, della legge 136/2010).
3. I corrispettivi della fornitura saranno liquidati a seguito di presentazione di fattura elettronica a: Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi Corso Marche 79 – 10146 Torino (P.IVA 02843860012 – C.F. 80087670016) codice IPA V3QQD9 e Codice identificativo di gara (CIG).

[Art. 24 – Spese contrattuali](#)

1. L'imposta di bollo da apporre sul documento di stipula e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

[Art. 25 – Norma di chiusura](#)

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.
2. Le clausole negoziali essenziali sono riportate nelle Condizioni generali di contratto del MePA del Bando di riferimento insieme a quelle specificate nel capitolato speciale d'appalto e nel contratto che verrà generato dalla piattaforma MePA, oltre a quanto stabilito nel D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Torino, 11/11/2019

Il funzionario estensore

Ing. Daniele CAFFARENGO